



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro

SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice del lavoro Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1037/06 R.G., promossa da Vindigni Annamaria, Gurrieri Carmelo, Marino Cosimo, Bertone Massimo, Cascone Lucia, Dipasquale Concetta, Gambuzza Mariagrazia, Tumino Giorgio, Lucenti Rosalba, Ienco Maria, Cappuzzello Carmelo, Criscione Concetta, Scannavino Giuseppe, Carrubba Maria, Cascone Salvatore, Fiorenza Antonino, Schininà Giuseppa, Malandrino Giovanni, Leggio Maria Grazia, Lo Monaco Giovanna, Guastella Salvatore, Bracchitta Vincenzo, Nobile Rosario, Gianni Franca, Buffa Pietro, Fortunato Biagio, Virgadavola Carlo, Attardo Salvatore, Iacono Giuseppe, Nobile Giuseppe, Migliorisi Salvatore, Cafiso Assunta, Cappello Giorgio, Cilia Francesco, Amarù Nunziata, Bellina Giorgio, Benincasa Santo, Carfi Giovanni, Cataldi Roberto, Cavaleri Giuseppe, Criscione Giovanna, Iacono Carmelo, La Cognata Giovanni, Molè Giuseppe, Piccione Rosalba, Ravallesse Umberto, Ricci Anna e Spadaro Giuseppe (rapp. e dif. dall'avv. C. Occhipinti) contro Comune di Ragusa in persona del sindaco in carica (rapp. e dif. dall'avv. E. T. Calandra Mancuso), avente ad oggetto: retribuzione;

rilevato

che i ricorrenti, tutti dipendenti del Comune di Ragusa quali vigili urbani, premesso di avere svolto attività lavorativa al di fuori di ogni prestabilita programmazione di turni anche durante i giorni festivi infrasettimanali e di non avere fruito di

1

N. 109	10	SENT. LAV.
N. 1037	06	RG. LAV.
N. 811	1	CRON.



corrispondenti riposi compensativi, affermano di avere diritto al compenso previsto prima dall'art. 17 del d.p.r. 268/87 e poi dall'art. 24 del CCNL del 14-09-2000;

che il Comune odierno resistente, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda attrice per pendenza di identico ricorso dinanzi al TAR Sicilia - Sez. Catania, deduce l'infondatezza del ricorso invocando il disposto dell'art. 13, comma 7°, del citato d.p.r. 268/87;

che il rilievo di inammissibilità del ricorso va disatteso, e ciò in quanto il giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo (peraltro parzialmente diverso sotto il profilo soggettivo) rinviene la propria ragion d'essere nel riparto di giurisdizione esistente tra giudice ordinario e giudice amministrativo, alla cui stregua rientrano nella competenza giurisdizionale di quest'ultimo le questioni di pubblico impiego relative al periodo antecedente al 30 giugno 1998, restando dunque devolute al giudice ordinario tutte le questioni (quale quella in esame) inerenti al periodo successivo;

che, relativamente al merito della controversia, va anzitutto evidenziato che gli odierni ricorrenti prestano servizio secondo determinati turni di lavoro, ossia con avvicendamento per orari per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana; in relazione a tale turnazione l'art. 13 sopra menzionato prevede una maggiorazione della retribuzione oraria in misura differenziata e crescente a seconda che vengano in considerazione ore diurne, notturne, festive, festive e notturne. Specifica il suddetto art. 13 che tali maggiorazioni "*sostituiscono ... qualsiasi altra indennità di turno*";

che, per come costantemente affermato dal Consiglio di Stato, la maggiorazione prevista dall'art. 17 invocato dai ricorrenti non spetta a quei dipendenti (quali appunto i vigili urbani) che debbano lavorare nella giornata della domenica, fruendo dell'ordinario turno di riposo in una precedente o successiva giornata feriale; in particolare, la disposizione ex art. 17 cit. non opera laddove le esigenze di servizio abbiano dato luogo ad un assetto organizzativo per cui in via ordinaria l'orario di lavoro sia articolato in modo da dovere far fronte ad esigenze di servizio distribuite su tutti i giorni della settimana (cfr. Cons. St. n. 5649/03 e n. 6152/06);

che, tuttavia, la vicenda per cui si procede attiene non già al profilo della "ordinaria turnazione" riferita a sette giorni su



sette, quanto piuttosto al differente aspetto della fruizione delle festività infrasettimanali (quali, ad esempio, i giorni di Natale, Ferragosto, Lunedì dell'Angelo e via dicendo);

che, in riferimento a dette festività, deve sostenersi che il diritto al relativo godimento faccia capo - con tutta evidenza - anche agli odierni ricorrenti; non costituisce poi oggetto di contestazione la circostanza che durante le festività in parola le prestazioni lavorative dei vigili urbani si svolgano al di fuori di quella turnazione (c.d. ordinaria) per la quale soltanto - ad opinione del giudicante - è prevista ed erogata la maggiorazione ex art. 13, implicando la mobilitazione di tutto il personale disponibile (cfr., sul punto, dichiarazioni rese dal teste Spata Rosario);

che per tali prestazioni lavorative (implicanti un innegabile disagio aggiuntivo) debbono dunque trovare applicazione l'art. 17, comma 2°, del d.p.r. 268/87 e l'art. 24 del CCNL sopra richiamato, con conseguente diritto degli interessati a fruire di una riduzione dell'orario lavorativo ovvero a percepire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;

che l'amministrazione resistente non ha sollevato alcun genere di contestazione riguardo ai fatti prospettati dai ricorrenti (svolgimento di prestazioni lavorative durante festività infrasettimanali nella misura specificamente indicata in seno ai prospetti versati in atti, mancato godimento di corrispondenti riduzioni dell'orario di lavoro, entità dei compensi rispettivamente spettanti a ciascuno dei ricorrenti secondo quanto indicato nei summenzionati prospetti);

che, alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, il Comune di Ragusa va condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, per l'attività lavorativa dai medesimi svolta durante festività infrasettimanali a decorrere dal 1° luglio 1998 (ovvero, se successiva, dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo) fino alla data di notifica del ricorso, del compenso aggiuntivo previsto dagli artt. 17, comma 2°, del d.p.r. 268/87 e 24 del CCNL del 14-09-00, nella misura specificata in seno ai prospetti prodotti in giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;

che, stante l'esito della lite, il Comune di Ragusa va altresì condannato a rifondere ai ricorrenti le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore

complessivo della controversia e del rilevante numero di ricorrenti;

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:

condanna il Comune di Ragusa al pagamento, in favore dei ricorrenti, per l'attività lavorativa svolta dai medesimi durante festività infrasettimanali a decorrere dal 1° luglio 1998 (ovvero dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo, se successiva al 1° luglio 1998) fino alla data di notifica del ricorso, del compenso aggiuntivo previsto dagli artt. 17, comma 2°, del d.p.r. 268/87 e 24 del CCNL del 14-09-00, nella misura specificata in seno ai prospetti prodotti in giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;

condanna inoltre il Comune di Ragusa a rifondere ai ricorrenti le spese processuali che liquida d'ufficio in complessivi € 6.200,00, oltre IVA e CPA.

Ragusa, 12 febbraio 2010.

Il Giudice del Lavoro

(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)



IL CANCELLIERE C2
(dott.ssa M. A. Catalano)

lit il 24/02/2010

IL CANCELLIERE C2
(dott.ssa M. A. Catalano)